

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14
TER DELLA LEGGE N. 287/90**

Versione preliminare

Premessa

Con provvedimento n. 22193 del 9 marzo 2011 (il "Provvedimento"), notificato a Poste Italiane S.p.A. ("PI" o la "Società") in data 14 marzo 2011, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Autorità") ha avviato, ai sensi dell'art. 14-ter della l. n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti di PI per accertare l'esistenza di un'eventuale violazione dell'art. 102 TFUE.

In particolare, secondo le valutazioni preliminari di codesta Autorità, la Società, che deterrebbe una posizione dominante nel mercato dei servizi di recapito di posta massiva e, tramite la sua controllata Postel S.p.A. ("Postel"), in quello dei servizi di intermediazione rispetto alla posta massiva, potrebbe aver adottato, nei confronti dell'operatore Selecta S.p.A. ("Selecta"), concorrente di Postel nel mercato suindicato, una condotta di tipo escludente, consistente in un "*repentino cambiamento di strategia*". Secondo il Provvedimento, in particolare, PI avrebbe: (i) richiesto, dal settembre del 2010, un piano di rientro del debito di Selecta nei confronti di PI, dopo aver tollerato nel tempo la creazione di tale debito, (ii) respinto "*vari piani di rientro*" proposti da Selecta, e (iii) chiesto dal mese di dicembre 2010 in poi il pagamento contestuale dei servizi di recapito di posta massiva sino alla definizione del piano di rientro. Tali condotte favorirebbero Postel, nei confronti della quale non risulta che siano state adottate analoghe iniziative.

PI ritiene di aver agito in assoluta buona fede a esclusiva e doverosa tutela dei propri legittimi interessi finanziari, economici e patrimoniali, adottando le cautele minime indispensabili per evitare un ulteriore incremento del debito scaduto di Selecta, a fronte del suo perdurante inadempimento degli obblighi assunti nel gennaio 2009 in virtù dell'"*Accordo all'intermediario del servizio di Posta Massiva*" concluso con PI, dell'aggravamento della sua esposizione debitoria, del mancato versamento a PI dei crediti verso i clienti finali incassati per suo conto da Selecta e degli elevati rischi connessi al recupero del credito verso tale intermediario.

OMISSIS

A prescindere da quanto precede, pur nella convinzione che i propri comportamenti siano stati sempre pienamente conformi alla normativa a tutela della concorrenza, PI ritiene opportuno presentare

la seguente proposta preliminare di impegni (gli “Impegni”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter della l. n. 287/90, al fine di rimuovere in maniera completa e definitiva gli ipotetici profili anticoncorrenziali identificati da codesta Autorità nel Provvedimento. Resta inteso che tale proposta preliminare non implica in alcun modo acquiescenza nei confronti delle ipotesi di violazione configurate nel Provvedimento.

1. Numero del procedimento

A438 – Selecta/Poste Italiane

2. Parti del procedimento

Poste Italiane S.p.A.

Selecta S.p.A.

Postel S.p.A.

Compunet S.r.l.

3. Fattispecie contestata

Abuso di posizione dominante consistente nell’aver richiesto un piano di rientro del debito di Selecta nei confronti di PI, dopo aver tollerato nel tempo la creazione di tale debito, nel non aver accettato le proposte di piano formulate da Selecta e nell’aver chiesto il pagamento contestuale dei servizi di recapito di posta massiva sino alla definizione del piano di rientro.

4. Mercati interessati

Nel Provvedimento l’Autorità ha individuato due mercati rilevanti: (i) il mercato dei servizi di recapito di posta massiva; e (ii) il mercato dei servizi di intermediazione collegati al servizio di posta massiva (o altri servizi di recapito), nel quale rientrano le attività di gestione dei dati, stampa, imbustamento della corrispondenza e successiva consegna all’operatore postale che fornisce il servizio di recapito.

5. Descrizione degli impegni proposti

Impegno n. 1: **Modifica del termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti per affrancature, di cui all’art. 4.3 delle Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva**

In considerazione del particolare contesto economico, e preso atto delle difficoltà incontrate dagli intermediari per i servizi di recapito di posta massiva forniti da PI nel rispettare il termine di 60 giorni per il pagamento dei corrispettivi dovuti, di cui all’art. 4.3 delle Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva (le “Condizioni tecniche”), la Società, per venire incontro alle esigenze

manifestate dagli operatori, s'impegna a modificare il suddetto termine di pagamento, portandolo dagli attuali 60 a 90 giorni dalla data di emissione delle fatture.

Impegno n. 2: Modalità di gestione dei rapporti con Postel e gli altri intermediari in caso di ritardi nei pagamenti

PI s'impegna ad applicare, nei rapporti con Postel, le condizioni previste dall'“*Accordo all'intermediario del servizio di Posta Massiva*” (il “Contratto”); la proposta di accordo inviata da PI a Postel è allegata alla presente proposta di Impegni *sub All. 1*), concernenti i meccanismi di tutela contrattuale attivabili in caso di ritardo nei pagamenti, secondo le modalità precisate di seguito:

- decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti per affrancature, come modificato in base al precedente Impegno n. 1, senza che Postel abbia estinto il proprio debito, PI invierà a Postel, entro 5 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 15 giorni, una nota di preavviso con richiesta del pagamento di interessi di mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.4 del Contratto;
- nel caso in cui il ritardo nel pagamento degli importi dovuti a PI per affrancature sia superiore a 45 giorni, PI invierà a Postel, entro 5 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 45 giorni, una richiesta di adempimento *ex* 7.1 del Contratto. Qualora Postel non ponga rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di PI, quest'ultima escuterà la garanzia fideiussoria di cui all'art. 6 del Contratto (la “Garanzia”) fino all'importo dovuto per capitale e interessi al momento dell'escussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7.1, lett. a), del Contratto;
- qualora l'escussione della Garanzia non sia sufficiente a garantire il pagamento dei debiti scaduti e degli interessi di mora, e Postel presti una nuova garanzia entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, secondo quanto previsto dall'art. 6.1 del Contratto, PI invierà a Postel, entro 5 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 20 giorni, una nuova richiesta di adempimento *ex* art. 7.1 del Contratto. Qualora Postel non ponga rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di PI, quest'ultima escuterà la nuova garanzia fino all'importo dovuto per capitale e interessi al momento dell'escussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7.1, lett. a), del Contratto;
- qualora, invece, la Garanzia oggetto di escussione non sia sufficiente a garantire il pagamento dei debiti scaduti e degli interessi di mora, e Postel non presti una nuova garanzia entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, secondo quanto previsto dall'art. 6.1 del Contratto, PI invierà a Postel, entro 5 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 20 giorni, un'ulteriore diffida ad adempiere nel termine di 20 giorni e, perdurando l'inadempimento, chiederà a Postel il pagamento contestuale, secondo quanto previsto dall'art. 7.1, lett. b), del Contratto. Il regime dei pagamenti contestuali sarà revocato a seguito del pagamento dei debiti scaduti e dei relativi interessi di mora da parte di Postel;
- in caso di mancato integrale pagamento dei debiti scaduti e dei relativi interessi di mora entro sei mesi dalla prima escussione della Garanzia, PI invierà a Postel, entro 5 giorni

dalla chiusura del semestre, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto. Qualora Postel non ponga rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di PI, quest'ultima risolverà il Contratto tramite comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12.1 del Contratto.

PI s'impegna a non applicare, nei rapporti con gli intermediari diversi da Postel, le condizioni previste dai contratti stipulati con questi ultimi, concernenti i meccanismi di tutela contrattuale attivabili in caso di ritardo nei pagamenti, secondo modalità meno favorevoli di quelle specificate dal presente Impegno in relazione ai rapporti con Postel.

Impegno n. 3: Rapporti di finanziamento con Postel

Allo scopo di garantire una piena trasparenza dei rapporti di finanziamento con Postel e la costante applicazione di condizioni corrispondenti a quelle ottenibili sul mercato, PI s'impegna a seguire la procedura specificata di seguito per la determinazione delle condizioni applicate all'affidamento su conto corrente intersocietario concesso a Postel.

Al fine di determinare il tasso da applicare all'affidamento su conto corrente intersocietario concesso a Postel, tenuto anche conto dell'ammontare dell'affidamento stesso, PI invierà una richiesta formale di quotazione indicativa a due primari istituti bancari. Le condizioni rilevate tramite la sopra descritta procedura saranno aggiornate con periodicità semestrale. Le modalità di acquisizione e aggiornamento delle condizioni applicate all'affidamento saranno inserite nel contratto di conto corrente intersocietario concluso da PI e Postel.

PI terrà a disposizione dell'Autorità e, su sua richiesta, le comunicherà le quotazioni ricevute dagli istituti bancari contattati e la documentazione attestante i tassi applicati all'affidamento su conto corrente intersocietario concesso a Postel.

Eventuale periodo di validità

Gli Impegni saranno efficaci dalla data di adozione da parte di codesta Autorità di un provvedimento che chiuda il presente procedimento rendendo vincolanti gli Impegni, senza accertare alcuna infrazione ("Data di efficacia").

Le modifiche all'art. 4.3 delle Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva, di cui all'Impegno n. 1, saranno comunicate all'Autorità di regolamentazione del settore postale ai fini previsti dalla normativa di settore entro 10 giorni dalla Data di efficacia.

Le prime richieste formali di quotazione indicativa, di cui all'Impegno n. 3, saranno inviate a due primari istituti bancari entro 30 giorni dalla Data di efficacia. Le nuove condizioni applicate all'affidamento sul conto corrente intersocietario concesso a Postel saranno comunicate a quest'ultima entro 15 giorni dal ricevimento delle quotazioni dei due istituti di credito e saranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione a Postel.

Gli Impegni non saranno soggetti a termine finale di efficacia.

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

PI ritiene che, ferme le valutazioni in corso relative al piano di risanamento di cui a pag. 1, gli Impegni proposti siano idonei a risolvere gli ipotetici problemi concorrenziali evidenziati da codesta Autorità in sede di avvio dell'istruttoria e fornire un contributo costruttivo a una positiva conclusione del procedimento.

Infatti, l'Impegno n. 1 avrà un impatto positivo sulla concorrenza nel mercato dei servizi d'intermediazione collegati alla posta massiva poiché contribuirà a facilitare lo svolgimento dell'attività di intermediario per i servizi di recapito. In particolare, l'allungamento dei termini di pagamento dei servizi di recapito prestati da PI consentirà agli intermediari di beneficiare di un significativo vantaggio sul piano finanziario, garantirà agli stessi una maggior flessibilità nei pagamenti e dovrebbe ridurre in misura sostanziale il rischio che, a causa di eventuali ritardi nei pagamenti da parte dei clienti finali, gli intermediari possano trovarsi costretti a versare a PI i corrispettivi dovuti senza aver precedentemente incassato le corrispondenti somme dai clienti finali. In tal modo, l'allungamento dei termini di pagamento contribuirà a prevenire eventuali situazioni di difficoltà finanziaria degli intermediari, a beneficio di tutti gli operatori presenti sul mercato.

L'impegno n. 2 definisce, in linea generale e con trasparenza, le condotte che PI intende adottare per il futuro, nei confronti di Postel, nell'applicazione delle condizioni contrattuali concernenti i meccanismi di tutela contrattuale attivabili in caso di ritardo nei pagamenti. La previsione di uno specifico obbligo di non applicare, nei rapporti con gli intermediari diversi da Postel, i meccanismi di tutela contrattuale secondo modalità meno favorevoli di quelle specificate in relazione ai rapporti con Postel escluderà qualsiasi rischio che alla controllata possa essere riconosciuto un trattamento più favorevole di quello riservato agli altri operatori, come ventilato nel Provvedimento.

Infine, l'Impegno n. 3 mira a prevenire il rischio che Postel possa beneficiare di un indebito vantaggio nei confronti degli altri operatori, garantendo una piena trasparenza dei rapporti di finanziamento con PI e la costante applicazione di condizioni corrispondenti a quelle ottenibili sul mercato. Al riguardo, è necessario premettere che l'attività finanziaria *intercompany* è uno strumento comunemente utilizzato per ottimizzare i flussi finanziari a livello di gruppo societario, favorendo l'accentramento in capo alla controllante della gestione della liquidità e della raccolta. In particolare, i rapporti finanziari *intercompany* mirano a ottimizzare la gestione delle diverse posizioni finanziarie delle società del gruppo, alcune delle quali possono avere disponibilità eccedenti il normale fabbisogno, mentre altre possono avere necessità di risorse finanziarie. In tale contesto, il ricorso diretto di una controllata a finanziamenti esterni comporterebbe un utilizzo non ottimale delle risorse finanziarie del gruppo in quanto, a fronte delle esigenze di cassa della controllata, non ci si avvarrebbe della possibilità di utilizzare le eccedenze di cassa di altre società per contenere il costo della raccolta a livello di gruppo.

Tale modalità di gestione delle risorse finanziarie è utilizzata anche dal gruppo Poste. Al pari delle altre società direttamente controllate da PI, Postel ha la possibilità di accedere a strumenti di finanziamento *intercompany*, cui sono applicate condizioni di mercato. Tale modalità di finanziamento

non potrebbe essere estesa a beneficio di società esterne al gruppo, anche in considerazione dei limiti legali e statutari allo svolgimento di attività finanziarie da parte di PI¹.

L'Impegno n. 3 mira a escludere qualsiasi possibilità che il conto intersocietario, pienamente legittimo e conforme alla prassi, possa tradursi in un vantaggio competitivo per Postel. In particolare, attraverso la definizione e la formalizzazione contrattuale della procedura da seguire per la determinazione delle condizioni da applicare all'affidamento concesso a Postel, l'Impegno n. 3 garantirà la piena trasparenza dei rapporti di finanziamento con la controllata e l'allineamento delle condizioni praticate a Postel a quelle ottenibili sul mercato, nonché l'aggiornamento di tali condizioni su base semestrale.

¹ Cfr. art. 2 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, convertito in legge dalla l. 29 gennaio 1994, n. 71; DPR n. 144/2001; art. 4, commi 3 e 4, dello Statuto di PI.

Spett. le

Postel SpA

Viale Guglielmo Massaia 31

00154 Roma RM

Oggetto: Proposta di Accordo all'Intermediario del servizio di posta massiva

Con riferimento alle intese e agli accordi intercorsi, ci preghiamo di inviarVi la nostra proposta contrattuale relativa al Servizio di Posta Massiva.

Ove riteniate di aderire alla nostra proposta, vogliate darci conferma di incondizionata accettazione della stessa, trasmettendoci la allegata lettera di accordo integralmente trascritta, su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta per accettazione e per approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 4 (Obblighi dell'Intermediario), 5 (Condizioni di fatturazione e modalità di pagamento), 6 (Garanzie), 7 (Inadempimento all'obbligo di pagamento - Diritti e Responsabilità conseguenti), 12 (Risoluzione - Recesso di Poste), 18 (Foro competente), all. B (schema standard di garanzia fideiussoria) con apposizione di distinta specifica firma, nonché siglata in ogni pagina, compresi gli allegati, da un Vostro rappresentante legale o negoziale munito di adeguati poteri.

Tra

POSTE ITALIANE SPA, con sede legale in Roma, viale Europa 190, - C.F. 97103880585, P.I. 01114601006, in persona dell'ing Dario Cassinelli in qualità di Responsabile Funzione Clienti Affari, qui di seguito denominata per brevità "Poste";

E

POSTEL SpA, con sede legale in Roma, Viale Guglielmo Massaia 31, codice fiscale e P.IVA n 05692591000, rappresentata dal Dott. Claudio Sforza, in qualità di Amministratore Delegato, di seguito indicata come "l'Intermediario" e, congiuntamente con Poste, le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 12 maggio 2006 ha introdotto il servizio di Posta Massiva per gli invii di corrispondenza consegnati in grande quantità presso i punti di accesso di Poste.
- b) Le "Condizioni Tecniche Attuative" del servizio di Posta Massiva prevedono la possibilità, per i clienti che forniscano idonee garanzie, di beneficiare - nell'ambito del servizio di Posta Massiva "Senza Materiale Affrancatura" ("SMA") - del pagamento differito dei costi di affrancatura.
- c) Le "Condizioni Tecniche Attuative" del servizio di Posta Massiva prevedono che tale modalità di pagamento possa essere utilizzata anche da mandatori che postalizzino in nome e per conto di terzi (di seguito indicati come i "Clienti Mandanti" o il "Cliente Mandante"), a condizione che il volume annuo di invii trattati per conto dei Clienti Mandanti sia complessivamente superiore a 2.000.000 di pezzi e vengano rispettati i requisiti di cui al punto 4.3 delle suddette Condizioni Tecniche Attuative.
- d) Ai sensi della Circolare DGRSP del 31 luglio 2006 del Ministero delle Comunicazioni, l'attività di intermediazione nel servizio di Posta Massiva è consentita esclusivamente agli operatori che siano in possesso di autorizzazione generale conseguita ai sensi dell'art. 6 del DM 14 febbraio 2000 e successive modifiche e integrazioni.

- e) L'Intermediario ha richiesto a Poste di postalizzare per conto terzi Posta Massiva.
- f) L'Intermediario ha dichiarato di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie a svolgere le attività di cui al presente accordo, inclusa l'autorizzazione generale di cui alla precedente premessa d), di postalizzare annualmente un volume di invii per conto terzi superiore a 2.000.000 di pezzi e di volersi assumere gli obblighi dei Clienti Mandanti nei confronti di Poste di cui all'art. 4.3 delle "Condizioni Tecniche Attuative" del servizio di Posta Massiva.
- g) eventuali modifiche delle "Condizioni Tecniche attuative" comporteranno conseguenti adeguamenti dell'accordo;

Tutto ciò premesso

le Parti come sopra rappresentate convergono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Allegato A "Scheda Accordo";

Allegato B "Garanzia fidejussoria";

Allegato C "Accordo di Integrazione Logistica" (solo per l'Intermediario che dichiara nell'allegato A di spedire Posta Massiva per più di 2.000 Kg per singola spedizione e/o di 20.000.000 di invii annui).

ART. 2 - OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la fornitura da parte di Poste del servizio di Posta Massiva, come regolamentato dal decreto del Ministero delle Comunicazioni del 12 Maggio 2006 e dalle "Condizioni Tecniche Attuative" di cui all'art. 2, comma 1, lett. C) del citato decreto, da considerarsi parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente accordo.

Resta inteso che in virtù di quanto previsto nelle Condizioni Tecniche Attuative del servizio di Posta Massiva, l'Intermediario potrà beneficiare della modalità di pagamento differito SMA solo a condizione che le spedizioni annue di Posta Massiva complessivamente effettuate siano superiori ai 2.000.000 di invii annui e che lo stesso assuma in proprio gli obblighi di cui al punto 4.3 delle suddette Condizioni Tecniche Attuative.

ART. 3 - EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente accordo sarà efficace e vincolante dal momento della comunicazione di Poste all'Intermediario attestante la regolarità e completezza della documentazione contrattuale successiva alla sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO

4.1 - In applicazione di quanto previsto nel punto 4.3 delle Condizioni Tecniche Attuative del servizio di Posta Massiva, l'Intermediario assume gli obblighi qui di seguito precisati:

- a) trasmettere, preventivamente all'attivazione del servizio, la dichiarazione di cui all'allegato A relativa ai volumi complessivi annui di Posta Massiva previsti e la dimostrazione della ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 4.3 delle Condizioni Tecniche Attuative, inclusa la prestazione della garanzia di cui al successivo articolo 6;
- b) postalizzare, sulla base di adeguato mandato con rappresentanza le spedizioni indicate nell'allegato A presso i CMP e CPO ivi riportati, rispettando le procedure concordate all'allegato C - Accordo di Integrazione Logistica e, più in generale, le Condizioni Tecniche Attuative del servizio di Posta Massiva - cui si rinvia anche per l'apposita modulistica e per tutto quanto non previsto nel presente accordo, nonché le disposizioni di cui all'art. 1393 c.c.;
- c) inviare a Poste, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese di

riferimento, ai fini dell'emissione delle fatture di cui al successivo articolo 5.1, i dati analitici relativi alle spedizioni presentate in accettazione nel mese precedente suddivisi per i Clienti Mandanti ed i dati identificativi di questi ultimi, assumendosi la responsabilità della completezza e correttezza dei dati trasmessi;

- d) ricevere e trasmettere ai Clienti Mandanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.P.R. 633/72, le fatture emesse da Poste secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.1 ed effettuare il pagamento a Poste delle stesse nei termini e con le modalità previste nel successivo articolo 5.3, impegnandosi a versare a Poste eventuali differenze economiche come meglio descritto al successivo articolo 5.2.

4.2 - L'Intermediario si impegna a garantire che:

- a) le spedizioni avvengano nel rispetto delle Condizioni Tecniche Attuative ivi compresa la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta in favore dell'Intermediario;
- b) i Clienti Mandanti autorizzino espressamente l'Intermediario a prestare, in nome loro e per loro conto, il consenso al trattamento dei dati personali da parte del Gruppo Poste Italiane esclusivamente per la durata e le finalità strettamente connesse alla prestazione del servizio di recapito ed alla fatturazione degli importi relativi al corrispettivo del servizio.

ART. 5 - CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1. - Le fatture per i servizi oggetto del presente accordo vengono emesse da Poste mensilmente, entro 15 giorni dal periodo di riferimento, sulla base:

- dei dati analitici forniti dall'Intermediario, relativi ai volumi postalizzati nel mese precedente;
- delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi oggetto del presente accordo, come definite dalle disposizioni vigenti in materia.

5.2 - Qualora i dati analitici complessivamente risultassero inferiori al volume complessivo delle spedizioni accettate nel mese di riferimento risultanti dalle relative distinte di accompagnamento, Poste Italiane, a seguito di verifica dei dati, da effettuarsi in contraddittorio entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione da parte di Poste della rilevata discordanza, provvederà ad addebitare la differenza al mandatario stesso.

5.3 - Il versamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato dall'Intermediario secondo modalità e tempistiche individuate nell'allegato A. Le fatture di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2, potranno essere inviate con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità specificate nell'allegato A, con contestuale comunicazione delle partite debitorie (Cliente Mandante e fattura) cui si riferiscono i pagamenti effettuati.

5.4 - Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, in caso di ritardo nel pagamento delle fatture l'Intermediario, previa apposita nota di preavviso di Poste, riconoscerà alla stessa un interesse di mora pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (tasso BCE), maggiorato di due punti percentuali.

ART. 6 - GARANZIE

6.1 - A garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, l'Intermediario consegna a Poste garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello predisposto all'allegato B), dell'importo di cui all'allegato A, commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste.

Detta garanzia dovrà avere una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e dovrà rinnovarsi per un periodo di 12 mesi, e così di seguito, per ciascun rinnovo del presente accordo.

In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, l'Intermediario si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa;

In ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, l'Intermediario provvederà ad integrare la stessa fino all'ammontare originario, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.

6.2 - Nel caso in cui i volumi postalizzati dall'Intermediario risultassero superiori a quelli dichiarati dall'Intermediario nell'allegato A, Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l'integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, l'Intermediario si impegna ad effettuare l'adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell'avvenuto adeguamento.

6.3 - L'Intermediario si impegna inoltre ad adeguare la garanzia prestata sulla base della eventuale rimodulazione di specifici parametri che Poste potrà definire d'intesa con l'Autorità di Regolamentazione.

ART. 7 - INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO - DIRITTI E RESPONSABILITA' CONSEGUENTI

7.1 - In caso di inadempimento dell'Intermediario all'obbligo di pagamento di cui all'art. 5.3, Poste, sempre che l'Intermediario non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento e la richiesta di rimediare ad esso, avrà il diritto, fermo restando quanto previsto all'art. 12.1:

a) di escutere la garanzia di cui all'art. 6 fino all'importo dovuto in capitale ed interessi al momento dell'escussione; e

b) nel caso in cui l'importo dovuto dall'Intermediario sia superiore all'importo della suddetta garanzia, previa ulteriore diffida a mezzo raccomandata A/R ad adempiere nel termine di 20 giorni e perdurando l'inadempimento, di applicare per le successive spedizioni la modalità di pagamento contestuale, salvo che l'Intermediario abbia prestato una nuova garanzia secondo quanto previsto all'art. 6.1.

7.2 - Fermo restando quanto previsto all'art. 7.1, l'Intermediario potrà, nel caso di insolvenza del Cliente Mandante, richiedere a Poste, nei limiti di quanto non recuperato dal Cliente Mandante, la restituzione delle somme versate dall'Intermediario a Poste in nome e per conto del Cliente Mandante divenuto insolvente o da Poste incassate mediante escussione della garanzia di cui all'art. 6, previa dimostrazione dell'escussione della garanzia prestata dal Cliente Mandante in favore dell'Intermediario e dell'esperimento infruttuoso da parte dell'Intermediario di una attività di recupero giudiziale per le suddette somme, fermo restando il diritto di Poste di agire nei confronti del Cliente Mandante nei limiti delle somme dalla stessa restituite all'Intermediario.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DI POSTE IN ORDINE AL SERVIZIO DI RECAPITO

Poste non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi nell'esecuzione del servizio di recapito che siano dovuti a cause ad essa non imputabili.

L'Intermediario esonera inoltre Poste da ogni responsabilità inerente il contenuto degli invii consegnati dall'Intermediario e comunque derivante e/o connessa alla postalizzazione degli stessi da parte dell'Intermediario, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Poste da ogni conseguenza pregiudizievole che potesse derivargli.

ART. 9 - RAPPORTO TRA LE PARTI

Poste e l'Intermediario dichiarano espressamente di essere due contraenti indipendenti e, pertanto, riconoscono che nessuna previsione del presente accordo sarà tale da costituire, ovvero potrà essere interpretata, in modo tale da costituire un rapporto sociale ovvero di agenzia, associazione in partecipazione o joint venture tra Poste e l'Intermediario.

Pertanto, in nessun caso una Parte potrà agire o presentare se stessa, espressamente o implicitamente, come mandataria dell'altra Parte o in alcun modo assumere o contrarre, presentare di assumere o contrarre, alcuna obbligazione per conto o in nome dell'altra Parte.

Nessuna delle Parti potrà infine cedere l'accordo e/o i diritti ed obblighi derivanti dallo stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

ART. 10 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data di efficacia dello stesso secondo quanto previsto nel precedente articolo 3 ed ha durata di un anno.

Il presente accordo si rinnoverà tacitamente per un periodo di uguale durata, e così di seguito, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R al più tardi 90 giorni prima della scadenza.

ART. 11 - RECESSO DELL'INTERMEDIARIO

Fermo quanto previsto al successivo articolo 13, l'Intermediario potrà recedere dal presente accordo in ogni momento previa comunicazione scritta da inviarsi a Poste a mezzo raccomandata A/R, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione e che l'Intermediario manleverà e terrà indenne Poste da ogni pretesa che i Clienti Mandanti possano vantare nei confronti di Poste per effetto del detto recesso.

ART. 12 - RISOLUZIONE - RECESSO DI POSTE

12.1 - Senza pregiudizio di quanto stabilito da altre pattuizioni del presente accordo, Poste potrà risolvere il presente accordo tramite comunicazione scritta da inviarsi all'Intermediario a mezzo raccomandata A/R, con effetto dalla data di ricezione della stessa, in ogni caso di inadempimento di quest'ultimo ad una o più delle obbligazioni previste a suo carico dagli articoli 4.1, 5 e 6, sempre che l'Intermediario non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento e la richiesta di rimediare ad esso.

12.2 - Poste potrà inoltre recedere dal presente accordo con effetto immediato, dandone comunicazione all'Intermediario mediante raccomandata A.R., nell'ipotesi di fallimento, messa in liquidazione dell'Intermediario o sottoposizione di quest'ultimo a concordato o altre procedure concorsuali.

12.3 - Qualora l'Intermediario non provveda alla postalizzazione nei tempi, modi e luoghi concordati, oppure non fornisca la pianificazione secondo le modalità ivi previste, Poste potrà risolvere l'"Accordo di Integrazione Logistica" (allegato C) tramite comunicazione scritta da inviarsi all'Intermediario a mezzo raccomandata A/R, con effetto dalla data di ricezione della stessa, sempre che l'Intermediario non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento e la richiesta di rimediare ad esso. In tale caso, all'Intermediario verranno riservate le condizioni previste per i clienti che spediscono giornalmente sino ad un massimo di 2.000 kg e fino ad un massimo di 2.000.000 di pezzi annui.

12.4 - L'Intermediario manleverà e terrà Poste da ogni pretesa che i Clienti Mandanti possano vantare nei confronti di Poste per effetto della cessazione di cui agli articoli 12.1, 12.2 e 12.3.

ART. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

13.1 - Eventuali modifiche delle condizioni tecnico/economiche derivanti da provvedimenti legislativi o amministrativi da parte dell'Autorità di Regolamentazione saranno automaticamente recepite nel presente accordo. In conseguenza di quanto sopra Poste si riserva il diritto di modificare secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni le caratteristiche tecniche dei servizi per comprovate esigenze tecnico/organizzative. In tale caso, Poste proporrà all'Intermediario le eventuali modifiche del contratto tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R. L'Intermediario potrà accettare le modifiche proposte o recedere a sua volta dall'accordo, dandone comunicazione a Poste mediante lettera raccomandata A/R, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di Poste. In difetto di comunicazione da parte dell'Intermediario entro il termine suindicato, le modifiche

proposte da Poste si intenderanno accettate.

3.2 - Nel caso di sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione Logistica (allegato C), le Parti potranno modificare tempi, termini e modalità delle procedure ivi descritte, in ragione del variare dei volumi postalizzati ovvero di intervenute modifiche tecnico - organizzative della struttura logistica di Poste. Salvo diverso accordo tra le Parti, tali modifiche avranno effetto decorso 60 giorni dalla data in cui le Parti le avranno definite.

ART. 14 - RECLAMI

Qualsiasi reclamo relativo alla erogazione del servizio potrà essere comunicato a POSTE- Area Commerciale Territoriale, i cui indirizzi sono disponibili sul sito www.poste.it, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di spedizione.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nell'allegato A.

ART. 16 - RISERVATEZZA

16.1 - Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le informazioni relative all'altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, alla sua attività, ai suoi clienti, alle modalità di svolgimento della sua attività e, in genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in occasione del presente accordo (di seguito per brevità le "Informazioni"), hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e, conseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgarla a terzi (incluse le società appartenenti al Gruppo Poste), e a non utilizzarla per qualsiasi finalità estranea all'esecuzione dell'accordo stesso, garantendo analoga riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori cui le Informazioni, per ragioni di impiego o assistenza, siano state comunicate.

Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna:

- ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni;
- a non divulgare, cedere, rivelare le Informazioni a terzi se non nel caso in cui tale divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a custodire con la massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono riportate.

16.2 - L'obbligo di riservatezza non opera in relazione a quelle Informazioni che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in seguito per cause estranee alla volontà della Parte tenuta all'obbligo di riservatezza.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice privacy"). Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, per tutta la durata del presente accordo, il segreto rispetto a tutti i dati dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del relativo contratto. I dati trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli articoli 31-36 del Codice privacy e dell'allegato Disciplinare Tecnico al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. Le Parti

[REDACTED]

o dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i dati personali che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all'altra, ai recapiti indicati nel presente accordo, per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice privacy quali, ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l'elenco di eventuali Responsabili del trattamento.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente accordo, le Parti indicano come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 19 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali del Servizio Postale, nella Carta della qualità del Servizio Pubblico Postale e nelle Condizioni Tecniche Attuative del servizio di Posta Massiva.

Luogo e data

Roma 28/01/2003

Poste Italiane S.p.A.




